J. M. J.

Risposta alle nullità prodotte averso la Sentenza proferita dal S. C. in beneficio dell'Università di S. Biase contro l' Illustre Principessa di Feroleto, e D. Pietr' Antonio di Fiore, circa la pertinenza della Felicetta.

IL S.C. colla Sentenza ha dichiarato la Felicetta per Demaniale dell'Università di Sambiasi, a motivocchè nel termine ordinario impartito, e compilato per parte della sudetta Illustre Principessa, non erasi esibito il titolo dominicale di detto territorio, la di cui esibizione era necessaria, avendo la medesima venduto detto Comprensorio a D. Pietr' Antonio di Fiore come burgensatico acquistato da suoi Maggiori, siccome si desume dall' Istrumento di detta vendita fatta ad esso Fiore a 2. Aprile 1773. per il prezzo di ducati settecento *fol. 260. ad 266. & 50., e 51 Vol. prim.*

17 Si rileva da detto Istrumento la mala fede del Fiore nell' atto istesso di detta compra, imperciocchè si fece promettere l' evizione anche per li miglioramenti, che averebbe fatto in detto territorio della Felicetta, e per tal' evizione fè in specie obbligare dalla venditrice due stabili della medesima. Una sì fatta insolita promessa evizzione ci avverrisce il timore, che aveva esso Fiore di perdere detto stabile. Intanto essendo il presente Giudizio di revindica, opinò il S. C., che ne doveva la venditrice esibire il titolo dell' acquisto, per averlo venduto come Burgensatico acquistato da suoi Maggiori, altrimente, che riputata si sarebbe una usurpazione, tantoppiù, che nell' acquisto fatto dell'intiero stato di Nicastro nel 1608. dalla casa di Feroleto., tra i Corpi additati *sub vero signanter*, non si fa motto veruno della Felicetta *fol. 289., e 290. dict. Proc. prim. vol.*

Colla prima nullità si dice, che non era necessaria l' esibizione di detto titolo stante l' immemorabile possesso, che aveva

(18)



la

la casa di Feroleto esiggendo, siccome esigge la quinta, e mezza quinta di terraggio, qual'ora si semina in detto territorio.

Si risponde con facilità a detta prima nullità, non esser vero l'immemorabile possesso di una sì fatta esazione, imperciocchè non si è dimostrato da tempo più antico, che dal 1713. dal libro Erariale di detta Camera, da cui se n'è estratta la partita presentata negl' atti, e quando anche fusse antico, lo, che non è, non potrebbe esser giovevole, a motivo, che l'esazione di terraggio come un atto equivoco, ch'è, non può indurre presunzione di Dominio, imperciocchè si ha potuto acquistare anche per ragion di servitù, che se così non fusse, dovrebbe detta Principessa esiggere anche la fida del territorio sudetto, la quale non ha unquemai esatta, giacchè il dominio nelle cose Allodiali, a differenza de' Feudali, deve eser pieno, e non dimediato. La origine poi di tal' esazione l'han dilucidata i Cittadini di Sambiasi di essere stata a cagione dell'uso Civico relativo al pascolo di detto territorio, che sarebbe spettato al Barone, e che li è mancato per non aver la casa fatta industria d'animali, ne per parte di detta Principessa nel termine si è il contrario provato.

Colla II. nulità si conferma la prima, raffermandosi, esser tanto vero il dominio di detta Principessa circa il territorio surriferito, che i Cittadini sempre, e quando han voluto seminarlo non abbiano potuto ciò fare senza l'espreso permeso del Barone, come si soggiunge rilevarsi dalle deposizioni de' Testimonj esaminati per parte di detta Principessa *fol.* 83. *vol.* 3. *fol.* 104., 107. 145. *vol.* 1. & 3.

Alla quale II. nullità coll'istesa facilità si risponde di non meritar fede la deposizione de' Vasalli fatta in beneficio de' loro Baroni per una cosa adeso lui favorevole, la quale si dovrebbe documentare con scrittura secondo la pratica de' libri Erariali, in cui si registrano le licenze, che danno i Baroni a loro vassalli relative all'uso, che li permettono fare della loro robba. Ma ancorchè si ritrovasero dette concessioni ne' suddetti libri ne tampoco giovarebbero per la pretese ragion dominicale a motivo, che molto bene avrebbesi potuto far frode alla suddetta esazione, quando il Barone non ne avese avuta scienza delle persone, che seminasero in detto luogo; scienza, che sarebbe mancata, se non vi fuse preceduto il permeso per ciaschedun persona circa l'uso suddetto. Oltre di che per parte della Università si è concludentemente provato nel termine ordinario, e propriamente sull'articolo secondo, che i Cittadini han seminato in detto territorio, e fattone ogni altro uso a lo-



ro piacere ſenza affatto prendere preventivamente permeſſo veruno dalla Camera Baronale.

Non men la prima, che queſta ſeconda nullità cercarono avvalorarſi colla terza, dicendoſi, che la Camera Baronale abbia ſempre eſatta la fida dagli Eſteri *fol.* 327. *ad* 281. *vol.* 1. la qual' eſazione di fida arguiſce il dominio del terreno, che ſi fida all' eſteri.

Ma non individuandoſi da quali territorj ſiaſi eſatta detta fida, e ſe l'abbia eſatta ſopra della Felicetta, come non l'ha mai eſatta, la medeſima non può giovare a detta Camera Baronale. Forſi potrà dire, che da tutto il territorio del ſuo Stato aveſſe eſatta dall' eſteri tal fida, coſa, ch' eſſendo vera, arguirebbe di eſſer tutto il territorio Feudale, lo che vien ſmentito dalle tante poſſeſſioni, che in proprietà ſenza verun pagamento da'Vaſſalli ſudetti ſi poſſeggono, e ſe altrimenti non fuſſe come detta Principeſſa averebbe potuto acquiſtare a titolo d'Allodio l' anzidetto territorio della Felicetta, come ella medeſima nella vendita fattane lo ha qualificato? Ma ancorchè aveſſe provata l' eſazione di detta fida ſopra l' iſteſſo corpo della Felicetta, non perciò non potrebbe il medeſimo eſſer corpo demaniale della ſteſſa Univerſità, a motivochè hanno i Baroni attentato di vender la fida de' corpi demaniali delle Univerſità per il rimanente, dedotto l'uſo civico, all'eſteri, ma dal S. C., contro loro, il contrario è ſtato deciſo.

Si poggia per prova di detta aſſerta fida eſſa Camera Baronale nel rilevio del 1639. *fol.*274. *vol. I. e* 279. *lit. A. eod.*, colle parole ſeguenti: *Fida del territorio della Foreſta ſopra il Caſtello affitto della Terra delli Lienti, terre di Bracò, giardino S.Giuliano, giardino vecchio, e terreno di S. Michele*, ooſe, che niente ſuffragono, perchè non è nominata la fida ſopra detta Felicetta, ma quella del territorio della Foreſta ſopra il Caſtello, ch' è una fida particolare relativa ad un territorio, che per l'iſteſſo ſuo nome ſi manifeſta, che ſia Feudale, giacchè il nome di foreſta un corpo feudale ordinariamente addita.

Nè può giovarle la compra di detto Stato fatta nel 1608. in cui per ombra non vien additata la detta Felicetta, nè verun diritto della Camera Baronale ſopra detta Felicetta, ma ſoltanto ſi leggono le ſeguenti parole: *I cenſi minuti in grano dovuti da diverſi in Sambiaſi aſcendenti a tomola otto, item la ſtima delle montagne di Nicaſtro in germano, e grano, item la ſtima in Sambiaſi, item li Cenſi minuti da particolari aſcendenti a tomola quattro, il Cenſo di Caccio fol.* 289. *e* 290. *prim. Vol.* Quali coſe niente rilevano per la loro ge-

neralità, che induce confusione; si dice censi minuti da diversi in Sambiasi ascendenti a tomola otto, senza additarsi il Territorio, per l'uso del quale erano detti censi minuti in grano dovuti, e soggiungendosi da diversi ne rimane esclusa la Felicetta, imperciocchè s'averebbe dovuto dire da tutt' i Cittadini di Sambiasi, che seminassero nella medesima. L'istesso conto deve tenersi dell'altre parole *item la stima di Sambiasi*, la quale è tanto equivoca, ed oscura, che nullappiù, non sapendosi per la sua universalità qual diritto significasse, e a qual territorio fusse il medesimo relativo, cosa, che averebbe dovuto provare, e chiarire essa Principessa nelle pruove fatte nel termine compilato, e volendosi dire, che sotto nome di stima andasse compresa l'esazione della suddetta quinta, e mezza quinta per la semina in detta Felicetta, certamente, che n' averebbe esibiti i documenti da libri Erariali più antichi, e non da quello del 1713.

Sosiegue la IV. nullità con cui si rafferma, che non era in obbligo la suddetta Illustre Principessa di provare il dominio di detto Territorio, per essere stata ella Rea convenuta nel presente giudizio, di cui essendo stata l'attrice l'Università medesima, questa, e non quella doveva tal dominio dimostrare.

Si risponde a detta nullità, che i Demanj essendo per così dire nati, ed indotti coll'Università medesime, basta per la prova che l'Università per il suo Demanio dimostri il possesso immemorabile, il quale forma il suo titolo, giacchè l'Università non acquista per titolo di compra tal demanio, essendo questo nato colla medesima, ma col solo immemorabile possesso lo dimostra. Ella tal'immemorabile possesso l'ha dimostrato nel termine impartito sul possessorio, e lo ha giustificato per l'uso pieno di detto Territorio, anche per negoziazione, ed industria, ed in tal possesso fu decretato dal S. C., ch' essa fusse manutenuta, qual decreto passò in esecuzione, per non esserseне portato gravame veruno dal Contradittore, siachè essendo l'Università in un sì fatto pacifico, e legittimo possesso, non è in obbligo di far prova del dominio, ma tal prova deve farla la Principessa, la quale nel presente giudizio di petitorio intende evincere, e levare all'Università detto possesso, cosa, che non può fare senza la giustificazione del suo dominio per rapporto a detto Territorio.

Ma non ostante, che l'Università come posseditrice non fusse stata in obbligo di dimostrare il dominio suddetto, pure ella per soprabbondanza di ragione l'ha dimostrato coll'indubitati documenti esibiti negl' atti, sopratutto allorchè nel 1669.

pre-

precedente publico parlamento fondò una Cappellania in detto territorio della Felicetta, dotandola con parte della medesima Felicetta, affinchè co' frutti avesse potuto alimentarsi il Cappellano *fol.* 258 *Proc.* 3 *vol.* & *fol.* 8 *lit. B. fol.* 70 *ad* 72 *II. Vol.* Ma poi l'ultimo documento ha maggior peso, ch'è il General Catasto, in cui detto territorio fu denunciato per Demanio dell'Università, siccome dalla fede, che se n'è esibita *fol.* 16 1.*Vol.* e si soggiunse, che non dava verun frutto stantecchè restava per commodo di tutti i Cittadini.

Siegue la quinta nullità, che unita colla sesta rafferma lo stesso, cioè a dire, che tutte le vaste Tenute, e luoghi incolti, e montuosi si presumono demaniali del Feudo, anche in forza delle universali concessioni, purchè le Università non dimostrassero l'antico loro possesso circa detti territorj. Ciò è tutto vero, perchè universale, che sia la Concessione feudale, questa sempre s'intende colla condizione purchè le cose concedute si ritrovassero in dominio, ed in possesso del Concedente nel tempo della concessione medesima, cosa, che non si è provata da detta Principessa ne per il Dominio, ne per il possesso, avendo per l'opposto l'Università provato il suo possesso immemorabile di detta Felicetta, la quale avendo la suddetta Principessa raffermato, ch'era corpo Allodiale con titolo particolare acquistata da suoi Maggiori, non può qualificarlo colle cose Feudali, cioè co' Privilegj, che hanno i Demanj del Feudo.

Sussieguono la nullità VIII. e IX. colle quali si pretende arguire di contradizione la sentenza del S. C., la quale nel tempo stesso, che accorda l'esazione della quinta, e mezza quinta a detta Illustre Principessa per la semina sopra detto Territorio la Felicetta, condanna dall'altra parte l'istessa Principessa, o il possessore D. Pietro Antonio di Fiore, a rilasciare in beneficio dell' Università detto Territorio, e vuole arguirla di contradizione, giacchè denotando, e presupponendo l'esazione di terraggio il dominio nella persona di detta Principessa del territorio surriferito, non poteva ella venir condannata nel tempo medesimo di rilasciare il suddetto.

Si risponde, che tal contradizione affatto non havvi, come lo stesso Savio Contradittore avrebbe potuto avvertire, se avesse considerato, che non sempre l'esazione del terraggio dinota la ragion dominicale, per esser un fatto equivoco, e non univoco, potendo provenire da diritto dominicale, o pure per ragion di servitù prescritta legittimamente. Ma anche a questa parte della Sentenza si è opposta l'Università suddetta avendone

ne prodotta la reclamazione, la quale è pendente. A quello poi, che si soggiunge, ch' essendo stata detta Felicetta molto migliorata dal Fiore per una gran piantata di vigne, ed olive fattavi, quante volte l'Università dovesse avere la medesima, non seminarebbe la parte suddetta alborata, e ne perciperebbe all'incontro i frutti con danno altrui; si risponde, che non per tal'inconveniente dovrebbe perdere l'Università detto suo demanio, siccome non perde la proprietà del suo territorio il patrone allorchè altro lo migliorasse. Incolpi se stesso il Fiore d'avervi fatti tali miglioramenti introdotto il Giudizio da lui medesimo, con qual introduzione venne a manifestare da se stesso la sua mala fede.

Nella decima nullità si parla della parte della Sentenza relativa alla restituzione de' frutti dal giorno, che fu contestata la lite, raffermandosi, che tanto li naturali, quanto l'industriali, chiamati dal Contraddittore artificiali, all' istessa Principessa s' appartengono, avvalendosi dell'istromento della compra del Feudo sudetto, ma questo è quello, che stà in controversia, se cioè detta Principessa avesse, o nò il dominio di detto territorio, e se potesse rilevarlo dall' istromento della compra sudetta, la quale niente rafferma relativamente a detta Felicetta, nè ad oggetto di detta esazione di quinta, e mezza quinta, nè a cagion di dominio del territorio medesimo. Si soggiunge nella XI. nullità, che le Felicette siano due, delle quali una sia demanio universale sotto il nome publico della Felicetta, e l' altra di pertinenza di detta Principessa sotto il semplice, e nudo nome di Felicetta; ma questo è stato un nuovo escogitato dopo la compilazione del termine impartito sul possessorio, per indurre una diversità di territorj, quando questa è una sola continenza, tanto vero, che per dilucidare il S. C. tal' equivoco nel decreto sopra il Possessorio chiamò la continenza controvertita *Felicetta*, seu *Publici della Felicetta fol.*34. *proc.* 1.*vol.*: e da molti altri documenti negli atti sistenti e rilevati nell' alrre scritture fatte per questa Causa, apparisce chiaro, che Felicetta, e Publici della Felicetta sono un' istessa cosa, e dinotano un solo fondo *fol.*

E se tal' assunto non fusse vero, non averebbe mancato la parte contraria a dedurlo, e provarlo nella compilazione susseguita del termine ordinario sul Petitorio, siccome per l' opposto ha praticato la sudetta Università, la quale pienamente ha provato l'identità del territorio surriferito.

La XII., ed ultima nullità è relativa alla providenza riserbata dal S. C. sulli miglioramenti fatti da detto Fiore, perchè non co-

sta-

ſtava , ſe aveſſe egli fatto tali miglioramenti con buona , o mala fede . Ma tale nullità è la più inſuſſiſtente , ch' eſſervi poſſa , giacchè le riſerbe delle future providenze non gravano veruno ſin a tanto , che non vengano ſpiegate ; adunque qual gravame tal riſerba ha inſerito al Fiore , che ſi è ſtimato perciò dedurne un capo di nullità ?

S. R. C.

De mandato Regio.

Ex provisione facta per S. R. C. ad relationem Dom. Regii Consiliarii, & causæ Commissarii D. Philippi Villani, Regiis Porteriis S. R. C., ac Servientibus Regiæ Audientiæ Provincialis, Regiarum Curiarum viciniorum, & Curiæ Locali in solidum significamus, qualiter in causa in hoc S. R. C., & coram nobis vertente inter Universitatem Neocastri, & Cives S. Blasii ex una, & magnificum D. Petrum Antonium Fiore, ac Ill. Principissam Feruleti, & Castilionis parte ex altera fuit promulgata sequens sententia v3. -- In Dei nomine Amen -- Ferdinandus IV. Dei gratia Rex &c. -- Visis actis -- Per hanc nostram Regiam definitivam sententia decernimus, sententiamus, & declaramus, declararique volumus, territorium nuncupatum la Felicetta, *seu* pubblici della Felicetta, *situm in districtu Terræ S. Blasii, esse demaniale Universitatis ejusdem Terræ, ad eamque, ejusque Cives pertinere; nullumque propterea esse instrumentum concessionis in emphyteusim, aliudque subinde venditionis factæ ejusdem territorii ab Ill. Principissa Castilionis anno 1773. manu Notarii Nicolai Bottis Rinaldo de Neapoli fol. 260. ad 266. 1. vol. in beneficium D. Petri Antonii Fiore tamquam de re aliena; iccirco condemnandum dictum D. Patrum Antonium, prout condemnatur ad relaxandum idem territorium, una cum fructibus a die litis contestatæ, in beneficium dictæ Universitatis S. Blasii; pro quibus liquidandis in biduo audiantur partes. Dicta vero Ill. Principissa utatur jure terraticum exigendi, vulgo appellatur*, quinta, e mezza quinta, *ob omnibus serentibus frumentum, vel quascunque alias segetes in locis solitis territorii prædicti, uti usque adhuc consuevit. Verum teneatur reficere dicto D. Petro Antonio omne quicquid interest ex causa secutæ evictionis ejusdem territorii, servata forma conventionis, in præcitato instrumento inhitæ. Respectu vero meliorationum factarum a dicto D. Petro Antonio in eodem territorio, moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S. R. C., audita dicta Ill. Principissa, & Universitate. Nil in expensis -- Quum neque ab Ill. Principissa Castilionis, neque ab Universitate positivus titulus acquisitionis territorii in decreto enunciati afferatur, necessarie ad præsumptiones esse recurrendum, cuique patet. Neque enim pro Ill. Principissa loco tituli habendam esse possessionem quamvis longævam in eodem fundo terraticum exigendi, satis quisque perspicit, utpote quod terratici in re allodiali exactio, quum inter Baronem, &*

Vas-

Vassallum agatur, non semper juris dominii indicium sit, præsertim in prædiis latissimæ extensionis incultis, sterilibusque, de quibus apud omnes juris Peritos constans sententia est, ad Universitatem, ejusque homines pertinere, tanquam ipsis reservata, ne vitam omnimodo ducant inermem, sicuti testatur Montanus de Nemoribus sub verbo Argentariæ, & Paris de Puteo in tract. de reintegr. Feudor. Idcirco S. C., D. Petrum Antonium de Fiore condamnavit, nullis declaratis instrumentis Emphyteusis, & venditionis ut supra, sed illud Universitati, ejusque hominibus relaxandum l. 28. §. *de contrab. empt. l.* 1. *C. de revindicat. l. si mater de reivind. & l.*1. *C. de comm. rerum alienat. Relicto tamen Ill. Principissæ jure exigendi, quod sub nominibus di* quinta, e mezza quinta, *usque adhuc exigere consuevit, sive ope præscriptionis, sive consuetudinis. Eodemque vero tempore ab ipsa reficiendum esse eidem D. Petro Antonio omne quicquid interest pro secuta evictione juxta conventum in eodem venditionis instrumento. Respectu vero meliorationum in eodem fundo factarum a dicto D. Petro Antonio, sibi decernendum, quod oportuerit S.C. reservavit, melius consito, utrum bona, vel mala fide illas eundem fecisse in alieno solo; ab ipso tamen restituendos esse fructus a die litis contestatæ, quoniam a dicta die nulli dubium esse potest a mala fide se excusari non posse -- Hinc eamdem -- Philippus Villanus -- Lecta, lata, atque promulgata fuit hæc præsens Regia definitiva sententia in Aula Spectabilis Ill. Consultoris, & Capitis Aulæ D. Deodati Targiani, intercedentibus ibidem ipso Ill. Capite Aulæ, & Dom. Regiis Consiliariis Ill. Marchiones D. Carolo Cito, D. Philippo Villani causæ relatore, D. Paschale Perelli, & D. Francisco Coiro; ac aliis personis in numero copioso, & opportuno; & in fidem &c. Datum Neapoli die* 18. *Martii* 1786. -- *U. J. D. Xaverius Falanga Act. Mag. -- A qua quidem sententia, quum fuisset infra legitima tempora producta comparitio reclamationis; hoc non obstante instati fuimus pro præsentis mandati de parendo expeditione; ideo vobis ut supra jam dictis in solidum dicimus, committimus, & mandamus, quatenus præinsertam sententiam personaliter intimetis, & notificetis partibus ex adverso, ut de ea plenam notitiam habeant &c. & infra dies decretum ei pareant, & obediant, alias ad ulteriora procedatur. Datum Neapoli die* 10. *Julii* 1786. = *Villanus* = *Falanga* = *Villucci* = *Proc. prædictæ Universitatis S. Blasii acceptat Sententiam prædictum, sic, & in quantum pro se facit, & quatenus contra reservat jura, jurisque remedia &c.*

18 P E R

L' Università di S. Biase

C O N

D. Pietrantonio di Fiore.

COMMESSARIO DEGNISSIMO

Il Regio Consigliere D. Filippo Villani.



In Banca di Falanga.
Scrivano Villacci.